

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Ufficio Monocratico
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **ARTEA**
Via S. Donato 42/1
50127 FIRENZE
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

OGGETTO: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2020/591 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 APRILE 2020, CHE ISTITUISCE UN REGIME ECCEZIONALE E TEMPORANEO DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO PER TALUNI FORMAGGI E FISSA ANTICIPATAMENTE L'IMPORTO DELL'AIUTO.

1. Premessa

A causa dell'attuale pandemia da COVID-19 e delle ampie restrizioni alla circolazione introdotte negli Stati membri, si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti di consumo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare nel settore dei formaggi. A tal proposito, con il Regolamento Delegato (UE) n. 2020/591 del 30 aprile 2020, la Commissione Europea ha disposto la concessione di un aiuto per l'ammasso privato per alcune categorie di formaggi.

Il Regolamento di cui sopra è stato adottato con procedura d'urgenza sulla base dell'articolo 219, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente alla Commissione Europea di adottare atti delegati per contrastare turbative di mercato.

Si segnala, inoltre, che salvo disposizioni diverse stabilite dal Regolamento delegato UE n. 2020/591, si applicano quelle disposte dal Regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2. Determinazione del quantitativo massimale e fissazione dell'aiuto

Il Regolamento UE n. 2020/591 stabilisce la concessione di aiuti per l'ammasso privato di formaggi per un massimale di 100.000 tonnellate per l'Unione Europea. Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso l'aiuto all'ammasso privato di formaggi per l'Italia è stato stabilito in misura pari a 12.654 tonnellate.

L'importo dell'aiuto è fissato a 15,57 euro per tonnellata, relativamente alle spese fisse di ammasso, e a 0,40 euro per tonnellata e per ciascun giorno di ammasso contrattuale. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente quello di allontanamento dall'ammasso e l'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 180 giorni.

3. Prodotti ammissibili

Le categorie di formaggio per le quali è prevista la concessione dell'aiuto dell'Unione sono quelle relative ai codici NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non sono idonei ad essere conservati oltre il periodo necessario di maturazione di cui all'articolo 2 del sopra citato regolamento.

Come stabilito all'articolo 2, del regolamento in oggetto, i formaggi da ammassare devono essere stati prodotti in Italia, essere di qualità sana, leale e mercantile ed avere sin dalla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una Denominazione DOP o IGP, a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Come precisato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota n. 2224 del 5 maggio 2020, i formaggi generici, che non beneficiano di una DOP o di una IGP a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non possono essere classificati come similari ai formaggi a DOP o IGP, devono avere all'inizio dell'ammasso contrattuale un'età minima che consenta l'immissione al consumo ed essere idonei a sostenere una stagionatura di almeno 60 giorni e quindi con la condizione che il prodotto, uscito dalla conservazione, mantenga intatte le caratteristiche che aveva all'inizio del periodo di conservazione.

Nel caso particolare della cagliata, può essere ammissibile al regime purché il prodotto rimanga congelato durante l'intero periodo di conservazione, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche nel corso del periodo di ammasso minimo di 60 giorni.

Per quanto riguarda, invece, i formaggi che hanno caratteristiche simili a quelli che beneficiano di una DOP o IGP a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, con particolare riferimento al peso delle singole forme, al tenore di acqua, alle caratteristiche di durezza della pasta e alla ordinaria età di immissione al consumo (es. formaggi tipo grana e pecorino tipo romano), devono avere la stessa stagionatura prescritta per il formaggio DOP o IGP per il quale è richiesto il periodo di stagionatura più basso. Per i formaggi tipo grana l'età minima sarà quindi di nove mesi.

4. Controlli

Per quanto concerne i controlli sull'ammasso privato di formaggi, questi ultimi sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati.

Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza di COVID19, non consentano l'attuazione degli stessi secondo le modalità di controllo disposte dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, il Regolamento (UE) n. 2020/591, all'art. 5 ha previsto la possibilità di prorogarne i termini e differenziarne le modalità di esecuzione.

Inoltre, riguardo i controlli effettuati, ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 2016/1240, dovrà successivamente essere redatta una relazione.

5. Presentazione delle domande

Le domande di ammasso possono essere presentate a partire dal 7 maggio 2020 ed il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 giugno 2020. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso ed il quantitativo minimo per domanda è di 0,5 tonnellate.

La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica dell'ammasso in cui si identificano le seguenti informazioni:

- Localizzazione magazzino di ammasso
- Tipologia di formaggio
- Numero di forme o numero di pezzi
- Peso totale del prodotto ammassato in tonnellate
- Stabilimento di produzione o caseificio
- Data di produzione
- Collocazione interna al magazzino (identificazione cella, scalera, telaio)
- Dichiarazione che il prodotto è facilmente accessibile o identificabile e suddiviso per lotti omogenei disposto in modo contiguo nel magazzino stesso.



Tenuto conto di quanto precede, si comunica che le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del beneficiario ammassatore, su modelli predisposti da questi ultimi in carta semplice o in via informatica.

Gli Organismi pagatori competenti sono:

AVEPA per la Regione Veneto;
AGREA per la Regione Emilia-Romagna;
OPLO per la Regione Lombardia;
ARTEA per la Regione Toscana;
AGEA per tutte le altre regioni.

6. Obblighi di comunicazione

Ai fini degli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 2020/591 e conformemente a quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/1240, gli Organismi pagatori comunicano allo scrivente Organismo di coordinamento le seguenti informazioni:

- Il lunedì di ogni settimana, entro le ore 12.00, i quantitativi dei prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di una domanda ammissibile;
- Il lunedì di ogni settimana, entro le ore 12.00, i prodotti e quantitativi oggetto di contratti conclusi nella settimana precedente;
- entro le ore 12.00 del giorno 14 di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi;
- entro le ore 12.00 del giorno 14 di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi;
- entro le ore 12.00 del giorno 14 di ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale.

Dette comunicazioni dovranno essere sempre trasmesse via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica, sulla base dei modelli di comunicazione predisposti da questo Organismo di coordinamento ed anche quando i quantitativi pervenuti sono pari a zero.

- ammassi.privati@agea.gov.it
- f.petroli@agea.gov.it

IL DIRETTORE
(Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005